

No. 55346*

**Poland
and
Italy**

Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Italy on cooperation in the field of culture and education. Rome, 12 July 2005

Entry into force: *9 October 2007 by notification, in accordance with article 14*

Authentic texts: *Italian and Polish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Poland, 7 September 2018*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Pologne
et
Italie**

Accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation. Rome, 12 juillet 2005

Entrée en vigueur : *9 octobre 2007 par notification, conformément à l'article 14*

Textes authentiques : *italien et polonais*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Pologne, 7 septembre 2018*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E D'ISTRUZIONE

Il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura e dell'educazione;

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli polacco e italiano;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Regioni ed Amministrazioni locali dei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti favoriranno programmi ed attività comuni atti a sviluppare la collaborazione bilaterale culturale ed educativa anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno particolarmente:

1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;
2. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
3. gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti universitari e studenti;
4. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, università e scuole dei due Paesi;
5. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 3

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

1. l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altro Paese, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;
2. la collaborazione in materia di formazione di docenti della lingua dell'altro Paese;
3. gli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
4. la cooperazione in materia di metodi didattici;
5. la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post - universitari;
6. gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, ed anche tra insegnanti;
7. lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 4

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
2. l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;
3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.

Articolo 5

Le Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demotnoantropologico.

Le Parti contraenti si impegnano altresì a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e restituzione, secondo la legislazione nazionale e quella dell'Unione Europea, nel rispetto anche della

Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata il 14 novembre 1970, e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

Articolo 6

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti contraenti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

Articolo 7

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico e della promozione dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee.

Articolo 8

Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche fra le rispettive istituzioni competenti in materia.

Articolo 9

Le Parti contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti in Polonia e in Italia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, favorendone il funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 10

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

Articolo 11

Le Parti contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 8 e 9 del presente Accordo.

Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Articolo 13

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa, qui di seguito denominata "Commissione".

La Commissione elaborerà Programmi Esecutivi periodici. La Commissione si riunirà alternativamente in Polonia ed in Italia in date concordate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana concluso a Varsavia il giorno 25 marzo 1965.

Articolo 15

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 14.

Articolo 16

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.